

## COMUNE DI MACCHIAGODENA

### ART. 01

#### LO STATUTO

01. LO STATUTO COSTITUISCE ORDINAMENTO DEL COMUNE.

### ART. 02

#### POTERE STATUTARIO

01. IL COMUNE DI MACCHIAGODENA E' ENTE LOCALE AUTONOMO RAPPRESENTATIVO DELLA COMUNITA' LOCALE: ESSO ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI

ED I PROPRI POTERI NELL' AMBITO DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DELLE LEGGI DELLO STATO.

02. IL PRESENTE STATUTO STABILISCE LE NORME FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMUNE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI

I REGOLAMENTI E L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

03. ESSO DISCIPLINA LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI E L' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI, DETERMINA LE FORME DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE, LA PROVINCIA E GLI ALTRI COMUNI; PREVEDE LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE E L' ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ATTI COMUNALI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

04. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON LE ATTRIBUZIONI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

05. IL COMUNE CURA LA CRESCITA CULTURALE E SOCIALE DELLA COMUNITA', PROMUOVE LE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, NONCHE' LO SVILUPPO E LA RICERCA, ATTRAVERSO IL CONTROLLO O IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE RICADENTI NEL PROPRIO TERRITORIO.

### ART. 03

#### IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DA N. 41 MAPPE CATASTALI PER UNA ESTENSIONE DI ETTARI 3400 E CONFINA A NORD CON IL COMUNE DI FROSOLONE, A NORD EST CON IL COMUNE DI S. ELENA SANNITA, SPINETE E BOIANO, A SUD CON IL COMUNE DI S. MARIA DEL MOLISE E CANTALUPO NEL SANNIO, AD OVEST CON IL COMUNE DI S. MARIA DEL DEL MOLISE E CARPINONE.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGI DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

03. IL COMUNE HA SEDE LEGALE NEL CENTRO ABITATO DI MACCHIAGODENA ALLA PIAZZA OTTAVIO DE SALVIO N. 01 . PRESSO DI ESSO SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

04. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA E UN PROPRIO GONFALONE CON I COLORI VERDE E BIANCO SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: "LEONE SULLA CIMA DEI MONTI CHE AFFERRA TRA LE ZAMPE UNA PECORA E CON LA SCRITTA - SUB SE OMNIA".

05. NELLA CASA COMUNALE IN LUOGO ACCESSIBILE AL PUBBLICO, E'

INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATO E DAI REGOLAMENTI NONCHE' PER LE COMUNICAZIONI AI CITTADINI. IL SEGRETARIO COMUNALE NE E' IL RESPONSABILE.

ART. 04

PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE MOLISE, NEL RISPETTO DELLA RECIPROCA AUTONOMIA, ANCHE MEDIANTE STUDI E PROPOSTE, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI ED IN COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA, LA COMUNITA' MONTANA E CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SOSTEGNO E ALLA VALORIZZAZIONE

DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI IN ESSO.

04. IL COMUNE RICONOSCE LA PREMINENZA DELLE SOCIETA' NATURALI QUALI ELEMENTI DELLA COMUNITA' LOCALE IN CUI SI MANIFESTA E SI SVILUPPA LA DIGNITA' DELLA PERSONA; INDIVIDUA NELLA FAMIGLIA, NELLA SCUOLA, NELLE ISTITUZIONI RELIGIOSE E NELLE LIBERE ASSOCIAZIONI LE FORMAZIONI SOCIALI CHE FAVORISCONO IL PROGRESSO E GARANTISCONO LA CONTINUITA' TRA LE GENERAZIONI E NE AGEVOLA, CON APPROPRIATE FORME DI SOSTEGNO, LA LIBERA ESPRESSIONE NELL'AMBITO DEL LORO NATURALE AGIRE.

05. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DEI SERVIZI PER IL CONSEGUIMENTO DEI SEGUENTI OBIETTIVI:

A) EQUILIBRATO SVILUPPO DELLA COLLETTIVITA';

B) UTILIZZAZIONE DI OGNI RISORSA PRESENTE SUL TERRITORIO AL FINE DI LIMITARE L'ESODO DELLA POPOLAZIONE ED I CONNESSI FENOMENI DI DISGREGAZIONE SOCIALE;

C) SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

06. IL COMUNE PREDISPONE, NELL'AMBITO DEI SUOI POTERI, LE STRUTTURE ESSENZIALI PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VITA E STIMOLA TUTTE LE INIZIATIVE TENDENTI A:

A) REALIZZARE UN SISTEMA COMPLESSIVO DI SICUREZZA SOCIALE;

B) FAVORIRE UNA PIU' ATTIVA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALLA VITA SOCIALE E AMMINISTRATIVA;

C) PROMUOVERE FORME DI VOLONTARIATO, IN COLLABORAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI CAPACI DI FAR FRONTE ALLE NUOVE EMERGENZE E IN PARTICOLARE ALLE DEVIANZE MINORILI E GIOVANILI, ALL'EMARGINAZIONE DELLE PERSONE PIU' DEBOLI, QUALI I DISABILI E GLI ANZIANI;

D) REALIZZARE UNA SOSTANZIALE EQUITA' GENERAZIONALE;

E) CONSERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E STORICO DELLA

COMUNITA' LOCALE;

F) ATTIVARE TUTTE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE A MANTENERE VIVI I LEGAMI SOCIO CULTURALI CON LE COMUNITA' ALL'ESTERO.

07. IL COMUNE CONTRIBUISCE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA COLLETTIVA NELL'AMBITO DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE. INCENTIVA, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, LA MEDICINA SOCIALE, SCOLASTICA E SPORTIVA.

ART. 05

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE, DI ESECUZIONE:

A) SULLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE;

B) PER LE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;

C) NELLE MATERIE IN CUI ESERCITA FUNZIONI.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA PREVISTA DALLE LEGGI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE NORME DI PRINCIPIO PREVISTE DALLE LEGGI STESSE, DALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E DALLA NORMATIVA COMUNITARIA.

03. NELLE ALTRE MATERIE LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, DELLA NORMATIVA COMUNITARIA, NONCHE' DEI REGOLAMENTI EMANATI DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. I REGOLAMENTI LE CUI DISPOSIZIONI SONO SUSCETTIBILI DI INCIDERE SULLE POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DEI CITTADINI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI AD IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE PRIMA DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. AFFINCHE' UN ATTO GENERALE POSSA AVERE VALORE DI REGOLAMENTO DEVE RECARE LA RELATIVA INTESTAZIONE.

06. GLI ATTI DELIBERATIVI DEVONO ESSERE EMANATI NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

07. I REGOLAMENTI, FERMA RESTANDO LA PUBBLICAZIONE DELLA RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE, ENTRANO IN VIGORE DECORSI QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DA EFFETTUARE DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.

ART. 06

ORDINANZE

01. LE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATE E LIMITATE AL TEMPO IN CUI PERMANE LA NECESSITA'.

02. LE ORDINANZE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO PER ALMENO 10 GIORNI. OVE SIANO RIVOLTE A SOGGETTI DETERMINATI DEVONO ESSERE NOTIFICATE AI DESTINATARI.

ART. 07

PUBBLICITA'

01. LO STATUTO, I REGOLAMENTI, LE ORDINANZE, NONCHE' LE DIRETTIVE, I

PROGRAMMI, LE ISTRUZIONI, LE CIRCOLARI ED OGNI ATTO CHE DISPONE IN GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, SUGLI OBIETTIVI, SUI PROCEDIMENTI DELL'ENTE, OVVERO NEI QUALI SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O SI DETTANO DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI ESSE, OLTRE ALLE FORME DI PUBBLICAZIONE GIA' ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, VANNO PUBBLICIZZATI IN MODO DA FAVORIRE LA PIU' AMPIA ED AGEVOLE CONOSCENZA DA PARTE DEI CITTADINI E DI CHIUNQUE NE ABBA INTERESSE.

02. GLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DOVRANNO ESSERE ACCESSIBILI E CONSULTABILI DA PARTE DI CHIUNQUE.

#### ART. 08

##### FONTI DI INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE

01. SPETTA AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, PER L'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, L'INTERPRETAZIONE DI ATTI E NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI COMPETE AL SEGRETARIO EMANARE CIRCOLARI E DIRETTIVE DI APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE STATUTARIE E REGOLAMENTARI.

#### ART. 09

##### I PROCEDIMENTI, L'ASSOCIAZIONISMO E LA PARTECIPAZIONE LE ATTIVITA' E LE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI ATTRAVERSO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, PROMUOVE E VALORIZZA LE ASSOCIAZIONI LIBERE E VOLONTARIE CHE SI COSTITUISCONO TRA ANZIANI, GIOVANI, HANDICAPPATI E DONNE, NONCHE' QUELLE CULTURALI E SPORTIVE. PROMUOVE E SOSTIENE LE ASSOCIAZIONI DI RICERCA NEI VARI SETTORI DELL'ECONOMIA.

02. IL COMUNE PROMUOVE, QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, ASSEMBLEE DI CITTADINI, RIUNIONI PUBBLICHE FINALIZZATE A MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E LA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA POPOLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE IN ORDINE A FATTI, PROBLEMI E INIZIATIVE CHE INVESTONO LA TUTELA DEI DIRITTI E GLI INTERESSI COLLETTIVI.

03. L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E' SUBORDINATA AL COMPLETAMENTO DI UNA FASE PROCEDIMENTALE.

04. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

05. IL COMUNE PUO' VALORIZZARE LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO IL RICORSO A FORME DI INCENTIVAZIONE, CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO.

06. PER FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE ED ALLO SCOPO DI ADOTTARE IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI, IL CONSIGLIO COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO, ISTITUENDO UN'APPOSITO ALBO.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE E, SE PRESENTI, I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E

DEI SERVIZI, ESERCITANO FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA FASE ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO ASSICURANDO IL RISPETTO DELLE FORME PRESCRITTE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, AL PROCEDIMENTO.

ART. 10

LA PARTECIPAZIONE NEL PROVVEDIMENTO

01. QUALORA IL COMUNE ADOTTA ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE O COLLETTIVE, O CHE RIGUARDINO CATEGORIE DI CITTADINI, DA' NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO TRAMITE COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI.

02. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ED I SOGGETTI RAPPRESENTANTI GLI INTERESSI COINVOLTI, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI, E PRESENTARE AL SEGRETARIO COMUNALE, MEMORIA O DOCUMENTI ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'AVVENUTA COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI. IN TAL CASO IL COMUNE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE LE ESIGENZE RAPPRESENTATE ED IN MERITO ALL'ESITO DI TALE VALUTAZIONE DEVE ESSERE DATA CONGRUA RELAZIONE NELLA MOTIVAZIONE FINALE DEL PROVVEDIMENTO.

03. IL SOGGETTO CHE ANCORA PRIMA DELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE CHE RITENGA DI SUBIRE EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI ED IRREPARABILI DALLA SOLA ATTIVITA' PROCEDIMENTALE DELL'AMMINISTRAZIONE PUO' RIVOLGERE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O AL SEGRETARIO

COMUNALE UNA ISTANZA SCRITTA IN MERITO ALLA QUALE VIENE DATA RISPOSTA ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO.

04. NEI CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI NEL PROCEDIMENTO E' OBBLIGATORIO LE MODALITA' DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI SONO PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 11

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. IL COMUNE RICONOSCE IL DIRITTO A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE A PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, E DISCIPLINA TRAMITE REGOLAMENTO LE MODALITA' DI ACCESSO E DI RILASCIO DEGLI STESSI, E INDIVIDUA I DOCUMENTI PER LA CUI RISERVATEZZA E' VIETATA L'ESIBIZIONE O LA DIFFUSIONE.

02. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI E I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO PETIZIONI SCRITTE CON LE QUALI CHIEDERE RAGIONI SU DETERMINATI COMPORTAMENTI ASPETTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NONCHE' ISTANZE PER CHIEDERE L'EMANAZIONE DI UN ATTO O DI UN PROVVEDIMENTO. I CITTADINI O LORO ORGANIZZAZIONI POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI PER RICHIEDERE PROVVEDIMENTI O PER ESPORRE PROBLEMI DI INTERESSE COLLETTIVI. LA PETIZIONE, PROMOSSA DAI CITTADINI ELETTORI DEL COMUNE DOVRA' ESSERE ESAMINATA DAL CONSIGLIO ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE. LA PARTE PROPONENTE AVRA' DIRITTO DI CONOSCERE PER ISCRITTO L'ESITO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

**ART. 12****IL DIRITTO DI INIZIATIVA**

01. IL COMUNE RICONOSCE IL DIRITTO DEI CITTADINI ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'INDIRIZZO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, RICONOSCE INOLTRE IL DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI TRANNE CHE NELLE SEGUENTI MATERIE:

- STATUTO E REGOLAMENTI;
- TRIBUTI E BILANCIO;
- URBANISTICA ED ESPROPRIAZIONI.

02. NEL PRINCIPIO DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE I CITTADINI RESIDENTI POSSONO AVANZARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO, SE LE STESSE SIANO SOTTOSCRITTE, DA UN NUMERO DI PERSONE RESIDENTI ED ELETTORI NON INFERIORE AL 10% DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE DALL'ULTIMO CENSIMENTO, DA ALMENO QUATTRO ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE LEGALMENTE RICONOSCIUTE CON UN NUMERO DI ALMENO TRENTA SOCI MAGGIORENNI. IL SINDACO ILLUSTRERA' LA PROPOSTA E PORRA' LA STESSA ALLA VOTAZIONE DOPO LA NECESSARIA DISCUSSIONE.

**ART. 13****IL REFERENDUM CONSULTIVO**

01. LE QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA', POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM CONSULTIVI.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM NEI CASI DI:

- A) TRIBUTI E BILANCIO;
- B) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE;
- E) MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI CONSULTAZIONI REFERENDARIE.

03. HANNO POTERI DI INIZIATIVA REFERENDARIE:

- A) IL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI;
- B) I CITTADINI ED ELETTORI RESIDENTI NON INFERIORI AL 25% DEGLI ELETTORI ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, CHE SOTTOSCRIVONO CON FIRMA AUTENTICATA IL QUESITO REFERENDARIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE, DELIBERA LA FORMULAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO RIGUARDO ALLA SUA AMMISSIBILITA' PER MATERIA E AD ALLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE E DELLE FIRME.

05. NELLA STESSA DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO PUO' INOLTRE STABILIRE, AL FINE DI SEMPLIFICARE LE PROCEDURE ELETTORALI, CHE IL VOTO NEL SEGGIO POSSA AVVENIRE PREVIA ESIBIZIONE DEL SOLO DOCUMENTO DI IDENTITA' ATTESTANTE LA RESIDENZA DEL CITTADINO NEL COMUNE, IN TAL CASO IL REFERENDUM VIENE INDETTO MEDIANTE PUBBLICHE AFFISSIONI.

06. IL RISULTATO DEL REFERENDUM E' DA DICHIARARSI VALIDO QUALORA ALLA CONSULTAZIONE ABBIA PRESO PARTE ALMENO IL 50% PIU' UNO DEL CORPO ELETTORALE RESIDENTE.

07. IL QUESITO SOTTOPOSTO AL REFERENDUM SI RITIENE ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI, IN CASO CONTRARIO E'

DICHIARATO RESPINTO.

08. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO UN PROVVEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM, PER I CONSEGUENTI ATTI IN INDIRIZZO. IL MANCATO RECEPIMENTO

DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON ADEGUATE MOTIVAZIONI DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 14

IL DIFENSORE CIVICO

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE A RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI OVVERO DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI E DI ASSOCIAZIONI, IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.

03. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE COPIA DI ATTI E DOCUMENTI NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.

ART. 15

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

02. SE DOPO TRE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA PREDETTA MAGGIORANZA, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO NELLA TERZA VOTAZIONE, IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ED E' PROCLAMATO ELETTO CHI CONSEGUE IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITA' E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 16

REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO TRA I CITTADINI CHE DIMOSTRINO DI POSSEDERE, ATTRAVERSO L'ESPERIENZA MATURATA, PARTICOLARI COMPETENZE GIURIDICHE ED AMMINISTRATIVE; RISULTINO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE E DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI OBIETTIVITA', INDIPENDENZA E SERENITA' DI GIUDIZIO.

02. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:

A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' O DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI PROVINCIALI E COMUNALI;

C) I MEMBRI DELLA COMUNITA' MONTANA E DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE;

D) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE;

- E) I MINISTRI DEL CULTO;  
F) COLORO CHE RIVESTONO O HANNO RIVESTITO NEGLI ULTIMI DUE ANNI INCARICHI DI PARTITO.
03. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI QUALSIASI PUBBLICA FUNZIONE E CON L'ESPLETAMENTO DI QUALUNQUE ATTIVITA' PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO, IMPRENDITORIALE E CON L'ESERCIZIO DI QUALUNQUE TIPO DI LAVORO DIPENDENTE  
AVENTE RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
04. L'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' ONEROSO.

#### ART. 17

##### DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA PER LO STESSO PERIODO DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E, PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DAVANTI AL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DI PUBBLICO BENE".
02. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE E PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' O INELEGGIBILITA' INDICATE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI.
03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO PER MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI IN CARICA.
04. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IL MUNICIPIO.

#### ART. 18

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.  
- GLI ORGANI DEL COMUNE -

#### ART. 19

##### GLI ORGANI ELETTIVI

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.  
- IL CONSIGLIO COMUNALE -

#### ART. 20

##### LE COMPETENZE E LE ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.
02. ESERCITA LE FUNZIONI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE ED IN CONFORMITA' AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 21

IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, FISSATO CON REGOLAMENTO, SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE DISPOSTO DALLA LEGGE, E' MODIFICATO A MAGGIORANZA DEI COMPONENTI, NEI LIMITI DEI PRINCIPI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO.

ART. 22

LA PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. PER I CONSIGLIERI COMUNALI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI L'AVVISO DI CONVOCAZIONE E' EFFETTUATO MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO.

04. LA SEDUTA NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE, E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

06. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 25 E 26 DEL PRESENTE STATUTO.

07. CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE HA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, A PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO PER ETA'.

ART. 23

LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E L'ORDINE DEL GIORNO

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE E SOLO PER GRAVI E FONDATE RAGIONI IL CONSIGLIO, A MAGGIORANZA QUALIFICATA ( 2/3 ), PUO' DELIBERARE DI NON AMMETTERE IL PUBBLICO.

02. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE, SECONDO I TERMINI DI CUI AL REGOLAMENTO.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO:

A) DAL SINDACO, IL QUALE FORMULA ANCHE L'ORDINE DEL GIORNO;

B) SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI IN CARICA;

C) DAL VICE SINDACO, IN CASO DI MANCANZA O IMPOSSIBILITA' DEL SINDACO.

04. NEL CASO DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) , L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, IL CONSIGLIO VIENE CONVOCATO AI SENSI DELL' ARTT. 36 - COMMA 04 DELLA LEGGE 142/90.

05. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

#### ART. 24

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' PIU' UNO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE:

- A) I CONSIGLIERI TENUTI AD ALLONTANARSI OBBLIGATORIAMENTE DALL'AULA;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

#### ART. 25

IL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

- A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NEI CASI OVE UNA DELIBERAZIONE OTTENGA PARITA' DI VOTI, LA VOTAZIONE PUO' ESSERE RIPROPOSTA.

#### ART. 26

LE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE, SALVO I CASI IN CUI IL CONSIGLIO, A MAGGIORANZA DEI PRESENTI, CHIEDE DI PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO NEL CASO INTERESSA PERSONE.

#### ART. 27

LE ATTRIBUZIONI DI INDIRIZZO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE ATTRIBUZIONI DI INDIRIZZO E DI POLITICA AMMINISTRATIVA CON L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI CUI ALL'ARTT. 32 DELLA L. N. 142/90 .

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, PUO'

ESSERE COADIUVATO DALLE COMMISSIONI.

03. PER IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' NOMINARE NEL PROPRIO SENSO COMMISSIONI TEMPORANEE E PERMANENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO COMPOSTE IN MODO DA RAPPRESENTARE CON CRITERIO DI PROPORZIONALITA', TUTTE LE FORZE POLITICHE PRESENTI NEL CONSIGLIO.

05. IL FUNZIONAMENTO, LA COMPOSIZIONE, IL NUMERO E IL TIPO DELLE COMMISSIONI SONO STABILITE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

06. IL CONSIGLIO DELIBERA, NELL'IPOTESI DI CUI AL SECONDO COMMA, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PARERE, OBBLIGATORIO E NON VINCOLANTE, DELLE COMMISSIONI.

07. IL PARERE DOVRA' ESSERE RESO ENTRO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA FISSATA DAL CONSIGLIO PER LA TRATTAZIONE DELLA QUESTIONE.

08. QUALORA IL PARERE NON SIA RESO ENTRO IL PREDETTO TERMINE SI PRESCINDE DALL'ACQUISIZIONE DELLO STESSO AL PROCEDIMENTO.

#### ART. 28

##### LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO

01. AL CONSIGLIO E' ATTRIBUITA LA VERIFICA DELL'AZIONE SVOLTA DAGLI ORGANI COMUNALI, ELETTIVI E BUROCRATICI, DESTINATARI DEGLI INDIRIZZI, AL FINE DI COORDINARE L'ATTIVITA' E DI SODDISFARE L'ESIGENZA DI MANTENERE L'UNITARIETA' DI AZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

02. AL CONSIGLIO E' ATTRIBUITO IL POTERE DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLE ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SUGLI AMMINISTRATORI DI QUESTE.

03. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO DAL CONSIGLIERE ANZIANO E DAL SEGRETARIO COMUNALE ED I RELATIVI VERBALI VENGONO LETTI NELLA SEDUTA SUCCESSIVA A QUELLA DI ADOZIONE.

#### ART. 29

##### I CONSIGLIERI

01. LO STATUS GIURIDICO DEI CONSIGLIERI E' REGOLATO DALLA LEGGE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE INDENNITA', AI PERMESSI ED ALLE ASPETTATIVE.

02. I CONSIGLIERI DEVONO COSTITUIRSI IN GRUPPI AI FINI DI CUI ALL' ARTT. 45 COMMA 02 E 03 DELLA L. 142/90 , COME DA REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE ASSICURI SPAZI E SUPPORTI TECNICO-ORGANIZZATIVI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI EVENTUALMENTE ISTITUITE.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA, SONO DICHIARATI DECADUTI.

05. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE NEL COMUNE, DOPO DECORSO IL

TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA  
DECADENZA.

ART. 30

I POTERI DEI CONSIGLIERI

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE DI INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.
03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI HA IL POTERE DI CHIEDERE L'INVIO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA AL CONTROLLO DEL CO.RE.CO. , QUELLE PREVISTE DALL' ARTT. 45 C. 02 L. 142/90 .
04. I CONSIGLIERI ELETTI HANNO IL POTERE DI APPROVARE UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELLA GIUNTA.
05. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA.
06. E' CAUSA DI SCIoglimento DEL CONSIGLIO LA DIMISSIONE DI META' DEI CONSIGLIERI.

ART. 31

LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO E SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO PERTANTO IRREVOCABILI.
  02. IL SINDACO COMUNICA LE DIMISSIONI AL CONSIGLIO, CHE NE PRENDE ATTO, NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI STESSE.
- LA GIUNTA -

ART. 32

LE FUNZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.
02. REALIZZA IL PROGRAMMA DI GOVERNO APPROVATO DAL CONSIGLIO.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO E DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLO STESSO.
04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO.
05. ESERCITA LE PROPRIE ATTRIBUZIONI NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI E COMPETENZE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RICONOSCIUTE DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI AGLI ORGANI BUROCRATICI DEL COMUNE.

ART. 33

## LA COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI N. 04 ASSESSORI, SCELTI TRA I CONSIGLIERI COMUNALI.

### ART. 34

#### L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, DEBONO ESSERE PRESENTATE AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

### ART. 35

#### ASSESSORE ANZIANO

01. AD OGNI FINE PREVISTO DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, L'ASSESSORE ANZIANO E' STABILITO NELL'ORGANIGRAMMA;

L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DETERMINATA DAI VOTI RIPORTATI DA CIASCUNO NELLA COMPETIZIONE ELETTORALE.

### ART. 36

#### STATUS DEI COMPONENTI

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

02. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DAL COMMA PRECEDENTE, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI TERZO GRADO.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSIVI.

04. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

05. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI UN ASSESSORE, IL SINDACO DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DI ALTRO ASSESSORE.

06. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, E COMUNQUE ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A 10 GIORNI DAL VERIFICARSI DELL'EVENTO, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

07. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE IL SINDACO INCARICA ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

#### ART. 37

##### LA REVOCA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA AGLI INTERESSATI MEDIANTE MESSO COMUNALE.

06. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL SINDACO.

07. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

#### ART. 38

##### LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DELLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO O IL CONSIGLIERE ANZIANO, CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE,

PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE CHI LO SOSTITUISCE. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

#### ART. 39

LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO

COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL MESSO COMUNALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

03. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI IL SINDACO DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DI ALTRO

ASSESSORE. IN TALE IPOTESI IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA.

04. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

#### ART. 40

LA REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL MESSO COMUNALE, DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

#### ART. 41

L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO ASSEGNATE DAL SINDACO.

05. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE-SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE ANZIANO.

06. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI E LE DELEGHE NELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE. LE STESSE VANNO AFFISSE ALL'ALBO PRETORIO PER LA DURATA DI GIORNI 15 .

ART. 42

LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SONO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE LA LEGGE O LO STATUTO NON RISERVINO AL SINDACO, AL SEGRETARIO O AI FUNZIONARI DIRIGENTI, NONCHE' TUTTI QUEGLI ATTI CHE PER LA LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DALL'ORGANO COLLEGIALE.

02. SONO ATTI DI AMMINISTRAZIONE QUELLI CHE COMPORTANO L'ESERCIZIO DI POTERI DISCREZIONALI, E PERTANTO LA SCELTA E L'INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEI RISULTATI CONCRETI, NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI APPROVATI DAL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

ART. 43

IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO O, IN MANCANZA DI QUESTO, DAL VICE-SINDACO.

02. LA GIUNTA, DELIBERA VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

03. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE, SALVO I CASI DI VOTAZIONE E APPREZZAMENTI DI PERSONE.

04. IN TAL CASO IL SINDACO DISPONE LA VOTAZIONE SECONDO LO SCRUTINIO SEGRETO.

05. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE, PER I PROBLEMI INERENTI AL BILANCIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI.

06. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI IN CUI E' INTERESSATO ALL'ATTO. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DELLA GIUNTA.

08. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL SINDACO DAL SEGRETARIO E DALL'ASSESSORE ANZIANO.

09. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE DALLA GIUNTA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI

ASSESSORI ASSEGNATI.

ART. 44

FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI

01. LE NORME STABILITE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, ANCHE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI.

ART. 45

I REGOLAMENTI INTERNI

01. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO, IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI, SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.

ART. 46

IL SINDACO

01. IL SINDACO PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, E' CAPO DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, E' UFFICIALE DEL GOVERNO NEL COMUNE.

02. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DEL SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

03. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E DELEGATE, DI RAPPRESENTANZA, PRESIDENZA, SOVRINTENDENZA ED AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO COMPETENZE E POTERI DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

05. IL SINDACO PUO' NOMINARE UN ASSESSORE, CON LA QUALIFICA DI VICE-SINDACO, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI ALTRA NATURA.

06. LA DELEGA PUO' ESSERE GENERALE O PARTICOLARE (QUEST'ULTIMA RIFERITA A SINGOLE FATTISPECIE).

ART. 47

LE ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI

ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- L) ADOTTA ORDINANZE;
- M) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- O) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- P) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- Q) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- R) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA "DIRETTIVA", AUSILIARIA DEL SEGRETARIO "ROGANTE";
- S) PRESIEDE LE GARE DI APPALTO E LE COMMISSIONI DEI CONCORSI.

ART. 48

LE ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) VIGILA E SOVRINTENDE SU TUTTA L'ATTIVITA' SVOLTA DAGLI UFFICI E SULLA GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, POTENDO ACQUISIRE QUALUNQUE ATTO O DOCUMENTO ANCHE RISERVATO;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI

DALLA GIUNTA.

ART. 49

LE ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

A) FISSA L'ORDINE E GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI SECONDO LA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE PRESIEDUTE DAL SINDACO, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) HA IL POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI (E/O A CONSIGLIERI

COMUNALI), PER SPECIFICI INCARICHI;

F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 50

IL VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO QUANTO STABILITO DALL' ARTT. 36 .

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

- GLI ORGANI BUROCRATICI -

ART. 51

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI DIPENDENTI, DEI QUALI COORDINA L'ATTIVITA', ASSICURANDO L'UNITARIETA' OPERATIVA

DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

02. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI NECESSARI DI INDIRIZZO, IMPULSO, ORGANIZZATIVI E SOSTITUTIVI AL FINE DI ASSICURARE L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

04. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SENZA DIRITTO

DI VOTO, ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI.

05. PROMUOVE E CONTROLLA L'ADOZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUITI ALLE COMPETENZE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE.

06. ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE.

07. ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO D'ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DI CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DI COPIE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

08. SOVRINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI ORGANI DI CONTROLLO.

09. ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA PER L'ESPLICAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE.

- I PUBBLICI SERVIZI -

#### ART. 52

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI, CONSORZI, ASSOCIAZIONI E SOCIETA' O DISPORRE LA PARTECIPAZIONE AD ESSI, DISCIPLINANDO I COMPITI, LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, IVI COMPRESA GLI ORGANI DECISIONALI E DI GESTIONE, I MEZZI FINANZIARI, IL CONTROLLO, LA VIGILANZA, E LA DOTAZIONE ORGANICA.  
- LA COLLABORAZIONE FRA ENTI LOCALI -

#### ART. 53

##### LE FORME DI COLLABORAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI, ATTRAVERSO IL RICORSO AGLI STRUMENTI DELLA CONVENZIONE, DEL CONSORZIO, DELL'UNIONE DI COMUNI E DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, AL FINE DI UN PIU' RAZIONALE SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE UMANE, STRUTTURALI E FINANZIARIE DEGLI ENTI.

#### ART. 54

##### LE CONVENZIONI

01. IL COMUNE RICORRE ALLO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE QUANDO NON RITENGA OPPORTUNO E NECESSARIO CREARE LIVELLI ORGANIZZATIVI AUTONOMI E DISTINTI (QUALI I CONSORZI E LE UNIONI) DAGLI ENTI PROMUOVENTI, E QUANDO IL SISTEMA DEL CONVENZIONAMENTO SI RIVELA IL PIU' IDONEO, FUNZIONALE ED ECONOMICO PER IL PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO.

02. LE CONVENZIONI FRA COMUNI E PROVINCE POSSONO AVERE AD OGGETTO QUALSIASI FUNZIONE O SERVIZIO E REGOLARE UNA MOLTEPLICITA' DI CASI QUALI L'INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, L'ESECUZIONE E/O LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI E QUALSIASI ALTRA IPOTESI CHE GIUSTIFICHI IL RICORSO AL PREDETTO STRUMENTO.

03. LE CONVENZIONI POSSONO ESSERE FACOLTATIVE ED OBBLIGATORIE.
04. LE CONVENZIONI OBBLIGATORIE SONO RIMESSE ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO O DELLA REGIONE NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, ED HANNO LO SCOPO DI FAR FRONTE AD ESIGENZE SPECIFICHE E TEMPORANEE.
05. LE CONVENZIONI SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

#### ART. 55

##### I CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRSI IN CONSORZIO, CON ALTRI COMUNI E PROVINCE, PER ASSUMERE DIRETTAMENTE L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI CHE SIANO DI COMUNE INTERESSE, QUALORA RAGIONI DI OPPORTUNITA' E DI CONVENIENZA ESCLUDANO IL RICORSO ALLE ALTRE FORME PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
02. ESPLETATE LE INTESE PRELIMINARI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA ED ALLE QUOTE DI COINTERESSENZA, IL CONSIGLIO COMUNALE POTRA' PROCEDERE ALLA ASSUNZIONE DEI NECESSARI ATTI DELIBERATIVI PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO E PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E DELLO SCHEMA DI STATUTO.
03. LA CONVENZIONE, DOVRA' PREVEDERE LA DURATA, I FINI, LE FORME DI CONSULTAZIONE E LE RISPETTIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI, I RECIPROCI OBBLIGHI, LE RISPETTIVE GARANZIE E LE MODALITA' DI TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO; LA CONVENZIONE DOVRA' INOLTRE, PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.
04. LO STATUTO DEL CONSORZIO DISCIPLINA L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.
05. LA DELIBERA PER LA COSTITUZIONE DI UNA AZIENDA CONSORTILE DEVE ESSERE ASSUNTA, DAL CONSIGLIO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA, E SENZA NECESSITA' DI ULTERIORE APPROVAZIONE REGIONALE O PREFETTIZIA, E DEVE INDICARE, ATTRAVERSO UN PROGETTO TECNICO FINANZIARIO, I MEZZI CON CUI I COMUNI INTERESSATI INTENDONO FARE FRONTE ALLE SPESE PER L'IMPIANTO E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CHE VOGLIONO ASSUMERE.
06. LA DELIBERAZIONE DOVRA' PREVEDERE, ESPRESSAMENTE, LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO ED AVERE AD OGGETTO SIA LA CONVENZIONE CHE LO SCHEMA DI STATUTO, PRECISANDO, INOLTRE, LE FORME DI FINANZIAMENTO DEL CONSORZIO STESSO.
07. IL CONSORZIO NASCE CON LA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI CHE LO COSTITUISCONO.
08. AL CONSORZIO SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME PRESCRITTE IN APPOSITO REGOLAMENTO.
09. ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE POSSONO FAR PARTE ANCHE I CONSIGLIERI IN CARICA.
10. QUESTI ULTIMI SONO INVECE INCOMPATIBILI CON LA QUALIFICA DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, CONFONDENDOSI, IN TALE ULTIMA IPOTESI LA FUNZIONE DI CONTROLLORE E QUELLA DI CONTROLLATO.
11. LE PERSONE DA NOMINARE IN COMMISSIONE DEBONO POSSEDERE LA QUALITA' PER ESSERE ELETTE ALLA CARICA DI CONSIGLIERI COMUNALI E

DEBONO ESSERE FORNITE DI COMPETENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE COMPROVATE DAL POSSESSO DEI TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI E DALLA ESPERIENZA MATURATA, IN SETTORI ANALOGHI, PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI O ENTI PUBBLICI O PRIVATI.

12. L'ASSEMBLEA CONSORZIALE, ED OGNI MEMBRO AD ESSA APPARTENENTE, HA TUTTI I POTERI CHE HA OGNI SINGOLO CONSIGLIO COMUNALE, ED OGNI CONSIGLIERE, NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE COSTITUITE DAL COMUNE, NON ESCLUSE QUINDI LE COMPETENZE DI CUI AGLI ARTT. 06 E 16 DEL T.U. DEL 1925 ED I POTERI DI CONTROLLO E VIGILANZA.

#### ART. 56

##### L'UNIONE DEI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, ED ALLO SCOPO DI MIGLIORARE LA QUALITA' E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE, RIDUCENDONE I COSTI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI.

02. IL COMUNE PUO' PROPORRE LA TRASFORMAZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE IN UNIONI DI COMUNI IN PREVISIONE DELLA FUSIONE DEI COMUNI COSTITUENTI TALI ENTI.

#### ART. 57

##### GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

#### ART. 58

##### I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.

02. IL COMUNE AVANZA ANNUALMENTE, IN PREVISIONE DEL BILANCIO, PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DI QUEST' ULTIMA ED IN OTTEMPERANZA ALLE LEGGI REGIONALI.

03. SEMPRE AGLI STESSI FINI IL COMUNE PUO' PROPORRE, DI INTESA CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, E CON L'EVENTUALE COLLABORAZIONE DELLA REGIONE, LA COSTITUZIONE DI UN CENTRO DI STUDIO ED ANALISI DEL TERRITORIO ANCHE ATTRAVERSO IL RICORSO A SISTEMI MECCANIZZATI.

04. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NELL' AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE PROMOSSI DALLA PROVINCIA AI FINI DEL COORDINAMENTO.

05. IL COMUNE E LA PROVINCIA CONGIUNTAMENTE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

06. IL COMUNE DI INTESA CON LA PROVINCIA PUO' PROMUOVERE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRACOMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE, TURISTICO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

- I CONTROLLI E LA FINANZA -

#### ART. 59

##### I CONTROLLI E LA FINANZA

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. AL COMUNE E' ATTRIBUITA ECONOMIA FINANZIARIA CONSISTENTE NELLA CERTEZZA DI DISPORRE DI RISORSE PROPRIE O TRASFERITE, ADEGUATE ALLE REALI NECESSITA' DELL'ENTE ED AI BISOGNI DEI CITTADINI E NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI DELLO STATO.

03. IL COMUNE HA, ALTRESI', CAPACITA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NELL' AMBITO E NEI LIMITI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO.

04. AL COMUNE SPETTANO LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

#### ART. 60

##### BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE STATALE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DA APPROVARSI DAL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE PREDISPONE IL PROGETTO DEL BILANCIO PLURIENNALE E DI PREVISIONE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, CON LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI NEL REGOLAMENTO.

03. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEVONO ESSERE REDATTI CON LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI SERVIZI ED INTERVENTI.

04. I DOCUMENTI FINANZIARI, ACCOMPAGNATI DA APPOSITA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA, ENTRO IL 31 OTTOBRE, IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

06. AL BILANCIO DI PREVISIONE DEVE ESSERE ALLEGATO IL CONTO CONSUNTIVO DELL'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO.

07. TUTTE LE OPERAZIONI DI ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, AD ECCEZIONE DI QUELLE DERIVANTI DAL PRELEVAMENTO DAI FONDI DI RISERVA, SONO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

08. NEI CASI DI URGENZA LA GIUNTA COMUNALE PUO' ADOTTARE DELIBERE DI VARIAZIONE DI BILANCIO DA SOTTOPORRE ALLA RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, PENA LA DECADENZA.

#### ART. 61

##### GLI IMPEGNI DI SPESA

01. GLI ORGANI DELL'ENTE NON POSSONO ASSUMERE ALCUNA DELIBERAZIONE COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO COMUNALE SENZA LA PREVIA ATTESTAZIONE DI COPERTURA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

02. SENZA TALE ATTESTAZIONE L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO.

03. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E, IN MANCANZA, IL SEGRETARIO COMUNALE, E' TENUTO AD ATTESTARE LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA DISPONIBILITA' DEI FONDI SUI COMPETENTI CAPITOLI DI BILANCIO.

04. L'IMPEGNO DEVE ESSERE RIFIUTATO OGNI QUALVOLTA LA SPESA SIA FINANZIATA CON ENTRATA A SPECIFICA DESTINAZIONE NON ANCORA REALIZZATASI.

#### ART. 62

##### IL CONTO CONSUNTIVO

01. IL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE, RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE, E' PREDISPOSTO DALLA GIUNTA ENTRO IL 30 APRILE DI CIASCUN ANNO ED E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL SUCCESSIVO 30 GIUGNO.

02. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AL PROGRAMMA ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA, INOLTRE, UNA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI CHE ATTESTI LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E CHE ESPRIMA RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

#### ART. 63

##### LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE - A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUI

MEMBRI - UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA:

- A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;
- B) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
- C) GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. EGLI DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE. PARTECIPA DI DIRITTO ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REVISORE DEI CONTI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

- A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E D'INDIRIZZO;
- B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;
- C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

05. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 64

IL CONTROLLO DI GESTIONE

01. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA, AI FINI DELL'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI CONTROLLI INTERNI, METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE INDICATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

- A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;
- B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;
- C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;
- D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA I PROGETTI PROGRAMMATI E QUELLI REALIZZATI ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

- NORME TRANSITORIE E FINALI -

ART. 65

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE ED E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO PER

TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.

ART. 66

TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.

02. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSI ESPRESSAMENTE DEMANDATE CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO E SE CON ESSO COMPATIBILI.

03. ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE DI TUTTE LE NORME REGOLAMENTARI APPROVATE PRECEDENTEMENTE, AL FINE DI ABROGARLE, MODIFICARLE ADEGUARLE AL NUOVO ORDINAMENTO COMUNALE.